



PROVINCIA DI BRESCIA



Registro atti dirigenziali – progressivo N.

3090

AREA AMBIENTE

SETTORE AMBIENTE, ATTIVITÀ ESTRATTIVE, RIFIUTI ED ENERGIA

OGGETTO: Ditta VAL-FERRO srl con sede legale in via Repubblica n. 44 nel comune di Prevalle (BS). Approvazione del progetto e autorizzazione alla realizzazione dell'impianto e all'esercizio di operazioni di messa in riserva R13 e recupero R4 di rifiuti non pericolosi e di messa in riserva R13 / deposito preliminare D15 dei rifiuti non pericolosi decadenti dall'attività nell'insediamento ubicato in comune di Prevalle (BS), via Repubblica n. 44. Art. 208 del d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i.

IL DIRETTORE
(Dott. Riccardo M. Davini)

RICHIAMATI:

- il decreto del Presidente della Provincia n. 84 del 31/12/2009 di conferimento al sottoscritto dell'incarico di coordinamento e direzione dell'Area Ambiente e di direzione del Servizio Aria e Rumore, del Settore Raccordo delle Funzioni di Sviluppo Territoriale e del Settore Ambiente, Attività Estrattive, Rifiuti ed Energia;
- il T.U.E.L. approvato con d.lgs. n. 267 del 18/08/00, che all'art. 107 individua le funzioni e le responsabilità dei dirigenti;

VISTI:

- il d.d.g. del 7 gennaio 1998, n. 36;
- la l.r. 12 dicembre 2003, n. 26 e s.m.i.;
- la d.g.p. 24 aprile 2004, n. 50;
- la d.g.r. 19 novembre 2004, n. VII/19461;
- il D.Lgs. 25 luglio 2005, n. 151;
- il d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 s.m.i.;
- i regolamenti regionali del 24 marzo 2006, n. 3 e n. 4;
- la d.g.r. 28 maggio 2008, n. 7366;
- la legge 30 dicembre 2008, n. 210;
- la d.g.r. 28 settembre 2009, n. 010222;
- la d.g.r. 21 ottobre 2009, n. 10360;
- la d.g.r. 25 novembre 2009, n. 10619;



PREMESSO che la ditta VAL-FERRO srl, cod.fisc./P.IVA 01902930179, con sede legale in via Repubblica n. 44, nel comune di Prevalle (BS), è titolare dell'iscrizione al registro delle imprese che effettuano attività di gestione rifiuti ai sensi dell'art. 216 del d.lgs. 152/2006 e s.m.i. con il n. 1161 del 14.02.2008;

RILEVATO che la ditta VAL-FERRO srl ha presentato istanza, registrata al P.G. prov. in data 06/08/2009 con il n. 0096981, integrata con note registrate in atti provinciali P.G. n. 11025 del 01.02.2010, P.G. n. 43197 del 13.04.2010 e P.G. prov. n. 58927 del 18.05.2010, tendente ad ottenere l'approvazione del progetto e l'autorizzazione alla realizzazione dell'impianto e all'esercizio di operazioni di messa in riserva R13 e recupero R4 di rifiuti non pericolosi e di messa in riserva R13 / deposito preliminare D15 dei rifiuti non pericolosi decadenti dall'attività, nell'insediamento ubicato in comune di Prevalle (BS), via Repubblica n. 44.

L'istanza presentata dalla ditta è comprensiva della documentazione relativamente allo scarico di acque meteoriche e reflui domestici;



TENUTO CONTO che l'area interessata dall'impianto è individuata catastalmente al Foglio: n. 04 mapp.li 285p – 2580 – 3374 – 3633 – 3631 – 3629 – 3634 – 3632 – 3630 – 287 e 2541 e che la destinazione urbanistica risulta in zona "Ambito di trasformazione n. 3 del Piano delle Regole – Ambito Territoriale a destinazione prevalentemente produttiva". Il sito è idoneo alla localizzazione dell'impianto in oggetto, così come previsto dalla d.g.r n. VIII/10360 del 21.10.2009;

PRESO ATTO che il comune di Prevalle non ha trasmesso l'attestazione di pubblicazione all'Albo pretorio dell'istanza in argomento, unitamente alla relata, per il periodo necessario senza opposizioni od eccezioni di sorta, come risulta dai relativi referti (in atti);

PRESO ATTO che l'ASL di Brescia d.g.d. n. 6 ha trasmesso con nota del 15.04.2010, registrata al P.G. prov. in data 16.04.2010 con il n. 45285, parere favorevole con prescrizioni e condizioni;

VISTE le risultanze delle conferenze di servizi tenutesi in data 19/04/2010 e (verbali in atti) a conclusione delle quali gli enti presenti hanno espresso parere favorevole all'istanza della ditta in premessa richiamata, con condizioni e prescrizioni che vengono riportate nel presente atto;

PRESO ATTO che il Comune di Prevalle ha integrato, con nota del 04.05.2010 prot. n. 4506 (registrata al P.G. prov. in data 18.05.2010 con il n. 58927), il proprio parere già espresso nella conferenza di servizio del 19.04.2010, precisando che: "... omissis ... il parere favorevole è subordinato all'impegno da parte della ditta ad eseguire degli interventi di compensazione/mitigazione ambientale che comportino una limitazione dell'impatto visivo sul paesaggio e dell'impatto acustico ed in generale dell'impatto ambientale derivante dalla localizzazione";

CONSIDERATO che la ditta ha presentato istanza di verifica di assoggettabilità alla VIA e che con nota del 03.06.2010 prot. n. 66255 la Provincia ha comunicato che per l'impianto in argomento non è necessario l'espletamento della procedura di VIA;

RILEVATO CHE con e-mail del 27.07.2010 l'AATO ha trasmesso il documento con le proprie valutazioni istruttorie contenente le condizioni e prescrizioni relative agli scarichi delle acque di prima pioggia/domestiche in pubblica fognatura, che risulta inserito nella "sezione C" (ACQUE) dell'allegato tecnico, che è parte integrante e sostanziale del presente atto;

TENUTO CONTO della relazione tecnica del servizio aria e rumore (in atti) dalla quale si evince che l'attività di triturazione non è soggetta all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., a condizione che:

- i rifiuti triturati siano materiali metallici ferrosi e non ferrosi preventivamente depurati dai materiali polverulenti o che, triturati, non producano polveri;
- non vengano triturati i rifiuti identificati ai codici CER 100210, 120101, 120102, 190102, 190118, 120103, 120104;

VISTA la relazione tecnico-amministrativa del competente ufficio del Settore Ambiente, Attività Estrattive, Rifiuti ed Energia (in atti) dalla quale risulta che:

- le caratteristiche dell'impianto e le operazioni ivi effettuate, nonché i tipi ed i quantitativi dei rifiuti sottoposti a operazioni di messa in riserva R13 e recupero R4 rifiuti non pericolosi e di messa in riserva R13 / deposito preliminare D15 dei rifiuti non pericolosi decadenti dall'attività, sono riportati nell'allegato tecnico Sezione "B (RIFIUTI)" e negli elaborati grafici allegati, pervenuti con nota registrata al p.g provinciale n. 58927 del 18.05.2010 e p.g. prov. n. 78749 del 02.07.2010, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
- l'istruttoria tecnico-amministrativa si è conclusa con valutazione favorevole fermo restando le prescrizioni riportate nell'allegato tecnico soprarichiamato;

DETERMINATO, secondo gli importi della d.g.r. 19 novembre 2004 n. VII/19461, in € **198.877,41 (Euro centonovantottomilaottocentottantasette/41)** l'ammontare totale della garanzia finanziaria che la Ditta deve prestare a favore della Provincia di Brescia relativo a:

- messa in riserva di 6760 mc di rifiuti non pericolosi pari a ----- € 119.395,12
- messa in riserva / deposito preliminare di 50 mc di rifiuti non pericolosi pari a ---- € 8.831,00
- trattamento R4 di un quantitativo annuo di 80.000 t/a di rifiuti non pericolosi destinati a recupero pari a ----- € 70.651,29

STABILITO che la garanzia finanziaria dovrà essere presentata contestualmente alla **Comunicazione di fine lavori**, e dovrà avere validità per l'intera durata della gestione autorizzata e per i dodici mesi successivi e comunque sino all'avvenuta liberazione da parte della Provincia di Brescia;

VISTA la proposta del responsabile del procedimento;

RITENUTO che gli esiti istruttori e le risultanze della Conferenza di servizi consentano l'assunzione del provvedimento di approvazione del progetto e autorizzazione alla realizzazione dell'impianto ed all'esercizio di operazioni di messa in riserva R13 e recupero R4 di rifiuti non pericolosi e di messa in riserva R13/deposito preliminare D15 dei rifiuti non pericolosi decadenti dall'attività, nell'insediamento ubicato in comune di Prevalle (BS), via Repubblica n. 44, alle condizioni e con le prescrizioni di cui all'allegato tecnico Sezione "**B** (RIFIUTI)", Sezione "**C** (ACQUE)", sezione "**D** (PIANO DI MONITORAGGIO)" e come rappresentato negli elaborati tecnico-grafici allegati che costituiscono parte integrante del presente provvedimento;

DISPONE

1. di approvare il progetto ed autorizzare alla ditta VAL-FERRO srl con sede legale ed insediamento in via Repubblica n. 44, nel comune di Prevalle (BS), la realizzazione dell'impianto e l'esercizio delle operazioni di messa in riserva R13 e recupero R4 rifiuti non pericolosi e di messa in riserva R13/deposito preliminare D15 dei rifiuti non pericolosi decadenti dall'attività, secondo le indicazioni e alle condizioni e prescrizioni indicate nel testo del presente atto, nonché nell'allegato tecnico A, Sezione "**B** (RIFIUTI)", Sezione "**C** (ACQUE)", sezione "**D** (PIANO DI MONITORAGGIO)" e nell'elaborato grafico, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
2. di dare atto che il presente provvedimento sostituisce i seguenti atti di assenso, così come intervenuti nel corso del procedimento, ai sensi dell'art. 208 del d.lgs. n. 152/06 e s.m.i.:
 - a) autorizzazione agli scarichi delle acque di prima pioggia e domestiche in pubblica fognatura ai sensi della parte III del d.lgs. 152/2006 e s.m.i. e del R.R. 3 e 4 del 24.03.2006;
3. di dare atto che compete al Comune la valutazione in ordine alla normativa urbanistico-edilizia applicabile in relazione al sopralzo e prolungamento dell'esistente pannello fonoassorbente;
4. che l'impianto dovrà essere realizzato conformemente al progetto approvato, e che l'avvenuta ultimazione dei lavori dovrà essere comunicata alla Provincia congiuntamente a perizia giurata, asseverata presso la Cancelleria del Tribunale, redatta da un tecnico abilitato, attestante la corretta esecuzione delle opere e dei lavori e la loro conformità al progetto approvato; la Provincia di Brescia, entro i trenta giorni dal ricevimento della comunicazioni di fine lavori di cui sopra, relativamente all'attività di gestione rifiuti ne accerta e ne dichiara la congruità, fermo restando che, qualora tale termine sia trascorso senza riscontro, la gestione rifiuti potrà essere avviata;
5. di stabilire un termine massimo di un anno dalla data del presente provvedimento per l'inizio dei lavori di realizzazione dell'impianto, di cui dovrà essere data comunicazione al Comune ed alla Provincia, ed un termine massimo di tre anni dalla medesima data per l'ultimazione dei lavori stessi, precisando che il mancato rispetto di tali termini può comportare la decadenza dell'autorizzazione;
6. la cancellazione dell'iscrizione del 14.02.2008, dal registro delle imprese che recuperano rifiuti non pericolosi in procedura semplificata, dalla data di avvio della gestione rifiuti autorizzata con il presente atto;
7. di stabilire che la ditta effettui i monitoraggi delle componenti ambientali secondo le condizioni e prescrizioni di cui all'allegato A Sezione "**D** (PIANO DI MONITORAGGIO)" parte integrante del presente atto;
8. di dare atto che:
 - a. il presente provvedimento è soggetto a diffida, sospensione o revoca ai sensi di legge, ovvero modifica, ove risulti la pericolosità o dannosità dell'attività esercitata o nei casi di accertate



- violazioni del provvedimento stesso, fermo restando che la ditta è tenuta ad adeguarsi alle disposizioni, anche regionali, più restrittive che dovessero essere emanate;
- b. i prodotti, le materie prime e le materie prime secondarie ottenuti dalle operazioni di recupero autorizzate devono avere caratteristiche merceologiche conformi alla normativa tecnica di settore CECA, AISI, CAEF, UNI ed EURO e nelle forme usualmente commercializzate, oltre che non presentare caratteristiche di pericolo superiori a quelle dei prodotti e delle materie ottenuti dalle lavorazioni delle materie prime vergini;
 - c. restano sottoposti al regime dei rifiuti i prodotti, le materie prime e le materie prime secondarie ottenuti dalle attività di recupero che non vengano destinati in modo effettivo ed oggettivo all'utilizzo nei cicli di consumo e di produzione, e comunque di cui il produttore si disfi ovvero abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi;
 - d. fino alla definitiva entrata in vigore del Sistema Telematico per la Tracciabilità dei Rifiuti (SISTRI) istituito con il DM 17/12/2009, come modificato dal DM 15/02/2010, deve essere assicurata la regolare tenuta dei registri di carico e scarico, nonché la denuncia annuale (MUD) ed i rifiuti in uscita dall'impianto dovranno essere accompagnati dal formulario di identificazione. Successivamente dovranno essere garantite le procedure di tracciabilità dei rifiuti prodotti secondo quanto previsto dal SISTRI;
 - e. deve essere assicurata la compilazione dell'applicativo O.R.S.O. così come previsto dalla d.g.r. 25 novembre 2009, n. 10619;
 - f. i rifiuti in uscita dall'impianto, accompagnati dal formulario di identificazione, devono essere conferiti a soggetti autorizzati per lo smaltimento finale e/o recupero degli stessi, escludendo ulteriori passaggi ad impianti di stoccaggio, se non collegati agli impianti di smaltimento e/o di recupero (si richiamano al proposito le direttive e le linee guida di cui al d.d.g. della Regione Lombardia n. 36/98, pubblicata sul BURL serie ordinaria n. 6 del 09 febbraio 1998, in quanto applicabili);
 - g. gli scarichi idrici decadenti dall'insediamento, compresi quelli costituiti dalle acque meteoriche, devono essere conformi alle disposizioni stabilite dalla parte terza del d.lgs 152/06 e s.m.i. e dal Regolamento Regionale 24/03/06 n. 4 in attuazione dell'art. 52 comma 1 lett.a) della L.R. 12/12/2003 n. 26. Qualora l'attività svolta sia soggetta a diversa destinazione, ampliamento o a ristrutturazione da cui derivi uno scarico avente caratteristiche qualitativamente o quantitativamente diverse dallo scarico preesistente, deve essere autorizzato;
 - h. ai sensi dell'art. 129 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i. il titolare dello scarico è tenuto a fornire all'autorità di controllo le informazioni richieste e consentire l'accesso ai luoghi dai quali origina lo scarico;
 - i. le emissioni sonore nell'ambiente esterno devono rispettare i limiti massimi ammissibili stabiliti dalle normative vigenti;
 - j. deve essere effettuato il controllo radiometrico sui rifiuti in ingresso in accordo a quanto previsto dal D.Lgs. 17 marzo 1995 n. 230 e s.m.i., facendo riferimento ai contenuti tecnici già previsti nell'ordinanza del Presidente della Regione Lombardia n. 57671 del 20.06.1997 e relativi allegati;
 - k. devono essere evitate emissioni in atmosfera, anche solo diffuse, di qualsiasi sostanza inquinante e/o maleodorante, qualora durante l'esercizio dell'impianto si dovessero riscontrare fenomeni di emissione di odori molesti, dovrà essere installato idoneo presidio di aspirazione e/o abbattimento odori, preventivamente autorizzato dagli enti competenti;
 - l. la ditta dovrà ottemperare a tutte le disposizioni previste dalla normativa in tema di sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro;
 - m. sono fatti salvi i diritti di terzi, tutte le eventuali autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative, o gli altri atti di assenso comunque denominati, la cui acquisizione è prevista dalle normative vigenti in relazione all'impianto ed all'attività, l'osservanza di tutte le normative, anche ambientali, relative alle varie autorizzazioni sostituite dal presente provvedimento, in quanto applicabili;
 - n. ai sensi dell'art. 208 comma 6 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. il presente provvedimento sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali;
 - o. ai sensi dell'art. 208, comma 12 del d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i., l'autorizzazione è concessa per un periodo di dieci anni dalla data di sottoscrizione del presente atto ed è rinnovabile e a tal fine, almeno 180 giorni prima della scadenza, deve essere presentata apposita domanda all'Ente



- competente che decide prima della scadenza dell'autorizzazione stessa; in ogni caso l'attività può essere proseguita, fino alla decisione espressa, previa estensione delle garanzie finanziarie presentate;
- p. qualora l'impianto e/o l'attività rientrino tra quelli indicati dal d.m. 16 febbraio 1982 e s.m.i., la messa in esercizio dell'impianto è subordinata all'acquisizione di certificato prevenzione incendi da parte dei VV.FF. territorialmente competenti o della dichiarazione sostitutiva prevista dalla normativa vigente, salva l'applicazione delle altre normative in materia;
9. di dare atto che, ai sensi dell'art. 208, comma 20, del d.lgs 152/06 e s.m.i., le varianti sostanziali in corso d'opera o di esercizio che comportino modifiche a seguito delle quali l'impianto non è più conforme alla presente autorizzazione devono essere preventivamente autorizzate secondo le procedure previste dal medesimo art. 208;
 10. di prescrivere che le varianti non sostanziali che non incidano sulla potenzialità e sui principi del processo impiantistico di cui al progetto approvato e non modifichino la quantità ed i tipi di rifiuti autorizzati, devono essere preventivamente comunicate alla Provincia di Brescia, che rilascia, in caso di esito favorevole dell'istruttoria, un nulla-osta alla loro realizzazione, informandone il Comune dove ha sede l'impianto e l'A.R.P.A., per quanto di rispettiva competenza;
 11. di far presente che l'attività di controllo in relazione all'attività di gestione rifiuti è esercitata dalla Provincia cui compete in particolare accertare che la ditta ottemperi alle disposizioni dell'allegato tecnico del presente atto Sezione "B (RIFIUTI)" nonché adottare, se del caso, i provvedimenti di legge. Per tale attività la Provincia, ai sensi dell'art. 197 comma 2 del d.lgs 152/06, può avvalersi dell'ARPA;
 12. di dare atto che spetta all'ARPA esercitare le funzioni di controllo del rispetto delle prescrizioni contenute nell'allegato tecnico A) del presente atto Sezione "C (ACQUA)";
 13. di fissare, secondo gli importi della d.g.r. 19 novembre 2004 n. VII/19461, **€ 198.877,41 (Euro centonovantottomilaottocentosettantasette/41)** l'ammontare totale della garanzia finanziaria che la Ditta deve prestare a favore della Provincia di Brescia;
 14. di stabilire che la garanzia finanziaria dovrà pervenire contestualmente alla Comunicazione di fine lavori di cui al precedente punto 4, dovrà essere prestata secondo le modalità previste dalla d.g.p. n. 50 R.V. del 24.02.2004, e dovrà avere validità per l'intera durata della gestione autorizzata e per i dodici mesi successivi e comunque sino all'avvenuta liberazione da parte della Provincia di Brescia;
 15. di dare atto che la mancata presentazione della garanzia finanziaria di cui sopra, ovvero la difformità della stessa dalle modalità previste dalla d.g.p. 50 R.V. del 24.02.2004, può comportare la revoca del presente atto, previa diffida, in conformità a quanto stabilito dalla d.g.r. n. 19461 del 19.11.2004;
 16. che la cessazione dell'attività, la variazione del direttore tecnico responsabile dell'impianto e/o eventuali deleghe in materia di ambiente e il trasferimento della sede legale dell'impresa, devono essere tempestivamente comunicati a questa Provincia;
 17. di dare atto che il presente provvedimento è sottoscritto in duplice originale, uno da comunicarsi al destinatario e l'altro da conservare agli atti provinciali;
 18. che il presente atto venga comunicato alla ditta VAL-FERRO srl con sede legale in via Repubblica n. 44, nel comune di Prevalle (BS), a cura dell'ufficio, mediante sua consegna "brevi manu" e acquisizione di ricevuta o mediante trasmissione con raccomandata A/R, previo assolvimento dell'imposta di bollo;
 19. l'invio di copia semplice della presente autorizzazione al Comune di Prevalle, all'Arpa Lombardia - Dipartimento di Brescia, all'A.S.L. Brescia d.g.d. n. 6, all'AATO di Brescia, all'Ente Gestore del Servizio di Pubblica Fognatura e Depurazione - A2A, via Lamarmora n. 230 - 25124 Brescia, nonché, per quanto di competenza, alla Regione Lombardia;
 20. di dare atto che gli elaborati progettuali destinati ad accompagnare le copie del presente atto vengano contrassegnati dal timbro della Provincia, nonché dalla firma autografa dei funzionari provinciali apposta sul cartiglio;
 21. di prescrivere che il soggetto autorizzato conservi copia del presente atto presso l'impianto, unitamente ai relativi elaborati progettuali, ai fini dello svolgimento delle attività di controllo e vigilanza;

22. di dare atto, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, che avverso il presente provvedimento può essere promosso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale competente ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nel termine rispettivamente di 60 e 120 giorni dalla data della sua piena conoscenza, salvi i diversi termini stabiliti dalla legge.



Brescia 02/08/2010



Il Direttore del Settore Ambiente,
Attività Estrattive, Rifiuti ed Energia
Dott. Riccardo Maria Davini

Tabella A descrittiva

ALLEGATO A AL PROVVEDIMENTO

N. **3090** DEL **- 2 AGO. 2010**



RAGIONE SOCIALE		VAL FERRO srl	Codice fiscale/Partita Iva
			01902930179
SEDE LEGALE		VIA REPUBBLICA N. 44 – PREVALLE (BS)	FOGLIO N. 04 MAPP.LI N. 285p-2580- 3374-3633-3631-3629- 3634-3632-3630-287- 2541
SEDE INSEDIAMENTO		VIA REPUBBLICA N. 44 – PREVALLE (BS)	
ZONA URBANISTICA D'INSEDIAMENTO		“AMBITO DI TRASFORMAZIONE n.3 DEL PIANO DELLE REGOLE – AMBITO TERRITORIALE A DESTINAZIONE PREVALENTEMENTE PRODUTTIVA”	
SUPERFICIE INSEDIAMENTO Mq. 11.120		Capannone e palazzina uffici	Mq. 1.438
		Piazzale deposito e trattamento rifiuti	Mq. 8.198
		Area a verde	Mq. 800
		Parcheggi	Mq. 684
SUPERFICI INTERESSATE DALL'ATTIVITA' DI GESTIONE RIFIUTI		Area I1 - I2 - I3 - I4 - I5 piazzale esterno per la messa in riserva dei rifiuti non pericolosi	2293,83 mq.
		Area I6 – I7 capannone per la messa in riserva dei rifiuti non pericolosi	95,30 mq.
		Area T1 – T2 – T3 piazzale esterno per le operazioni di recupero R4	1795,40 mq.
		Area T4 capannone per le operazioni di recupero R4	163,40 mq.
		Area 2a capannone – settore di stoccaggio dei RAEE dismessi	32,60 mq.
		Area 2b capannone – settore di smontaggio pezzi riutilizzabili RAEE	21,60 mq.
		Area 2c capannone – messa in sicurezza RAEE	9,00 mq.
		Area 2d capannone – settore di stoccaggio componenti ambientali critiche	9,00 mq.
		Area 2e capannone – settore di stoccaggio dei componenti e dei materiali recuperabili	9,00 mq.
		Area M1 – M2 – M3 piazzale esterno per il deposito delle MpS	2110,90 mq.
		Area M4 – M5 capannone per il deposito delle MpS	256,00 mq.
Area D2 – piazzale esterno deposito rifiuti decadenti	37,30 mq.		
LEGALE RAPPRESENTANTE		SIG. SANCA GIAN FRANCO	
RESPONSABILE TECNICO		SIG. SANCA STEFANO	



**Descrizione delle operazioni e dell'impianto**

la superficie complessiva dell'insediamento è di circa 11.120 mq; l'immobile è sito nel comune di Prevalle (BS), via repubblica n. 44, è censito al Fg. 04, Mapp.li n. 285p-2580-3374-3633-3631-3629-3634-3632-3630-287-2541

1.2. la suddetta area ricade in "ambito di trasformazione n. 3 del Piano delle Regole – Ambito Territoriale a destinazione prevalentemente produttiva". Il sito è idoneo alla localizzazione dell'impianto in oggetto, così come previsto dalla d.g.r n. VIII/10360 del 21.10.2009;

1.3. nell'impianto vengono effettuate operazioni di:

- messa in riserva R13 di rifiuti non pericolosi da avviare al recupero presso l'impianto;
- messa in riserva R13 di rifiuti non pericolosi, con eventuale selezione manuale per eliminazione delle impurità, da avviare al recupero presso altri impianti autorizzati;
- messa in riserva R13 / deposito preliminare D15 di rifiuti decadenti dall'attività in uscita dall'impianto;
- recupero R4 di rifiuti non pericolosi di metalli ferrosi e non ferrosi mediante selezione e cernita manuale e/o meccanica, adeguamento volumetrico con presso-cesoia e/o trituratore;
- recupero R4 di rifiuti non pericolosi costituiti da cavi mediante spellatura per la separazione della plastica, che viene avviata al recupero/smaltimento presso altre ditte, e tranciatura e/o triturazione della parte metallica;
- recupero R4 dei RAEE mediante rimozione dei cavi elettrici, disassemblaggio delle carcasse, dei cablaggi elettrici e delle schede elettroniche, separazione delle componenti in plastica, gomma, ect. da avviare al recupero presso altre ditte, laddove non strutturalmente vincolati con il resto della struttura, eventuale triturazione e separazione delle parti metalliche da quelle non metalliche;

Dal trattamento sopra descritto vengono prodotte MpS conformi alle norme tecniche di settore UNI, CECA, AISI, CAEF, ect.

1.4. i quantitativi massimi autorizzati sono i seguenti:

- messa in riserva R13 di mc. 6.760 di rifiuti non pericolosi in ingresso da avviare al recupero;
- messa in riserva R13 / deposito preliminare D15 di mc. 50 di rifiuti decadenti dall'attività da avviare a smaltimento presso altri impianti;
- trattamento di 80.000 t/a e 240 t/g di rifiuti non pericolosi;

1.5. nella seguente tabella è riportato l'elenco dei rifiuti non pericolosi e pericolosi in ingresso autorizzati, così come catalogati ed individuati dal codice CER (ai sensi dell'Allegato D alla parte quarta al d.lgs. 152/06), e il riepilogo delle operazioni effettuate per ciascuna tipologia di rifiuto:

CER	descrizione	Operazioni
02 01 10	rifiuti metallici	R13, R4
10 02 10	scaglie di laminazione	R13
11 05 01	zinco solido	R13, R4
12 01 01	limatura e trucioli di materiali ferrosi	R13, R4
12 01 02	polveri e particolato di materiali ferrosi	R13
12 01 03	limatura e trucioli di materiali non ferrosi	R13, R4
12 01 04	polveri e particolato di materiali non ferrosi	R13
12 01 99	rifiuti non specificati altrimenti, limitatamente agli scarti di lavorazione del rottame ferroso, lamierino, sfridi di lavorazione dei metalli	R13, R4
15 01 04	imballaggi metallici	R13, R4
15 01 06	imballaggi in materiali misti	R13, R4
16 01 17	metalli ferrosi	R13, R4
16 01 18	metalli non ferrosi	R13, R4
16 01 22	componenti non specificati altrimenti, limitatamente agli spezzoni di cavo di rame ricoperto	R13, R4





16 02 14 non RAEE	apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 16 02 09 a 16 02 13	R13, R4
16 02 14 RAEE	apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 16 02 09 a 16 02 13	R13, R4
16 02 16	componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15	R13, R4
17 04 01	rame, bronzo, ottone	R13, R4
17 04 02	alluminio	R13, R4
17 04 03	piombo	R13, R4
17 04 04	zinco	R13, R4
17 04 05	ferro e acciaio	R13, R4
17 04 06	stagno	R13, R4
17 04 07	metalli misti	R13, R4
17 04 11	cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17 04 10	R13, R4
19 12 02	metalli ferrosi	R13, R4
19 12 03	metalli non ferrosi	R13, R4
20 01 36 non RAEE	apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 20 01 21, 20 01 23 e 20 01 35	R13, R4
20 01 36 RAEE	apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 20 01 21, 20 01 23 e 20 01 35	R13, R4
20 01 40	metallo	R13, R4

- 1.6. i rifiuti vengono stoccati sia su piazzale esterno, sia all'interno del capannone, in cumuli, containers, big bags etc; i rifiuti polverulenti verranno stoccati in contenitori chiusi;
- 1.7. nelle tavole "2" e "1" parti integranti del presente provvedimento sono rappresentate le aree dove vengono svolte le operazioni di stoccaggio, trattamento, i relativi impianti, e la rete di raccolta e trattamento delle acque meteoriche;

2. Prescrizioni

- 2.1. prima della ricezione dei rifiuti all'impianto, la Ditta deve verificare l'accettabilità degli stessi, mediante le seguenti operazioni:
- acquisizione del relativo formulario di identificazione e/o di idonea certificazione analitica riportante le caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti citati;
 - qualora si tratti di rifiuti non pericolosi per cui l'allegato D alla parte IV del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. preveda un codice cer "voce a specchio" di analogo rifiuto pericoloso, il rifiuto potrà essere accettato solo previa verifica analitica della "non pericolosità".

Tali operazioni dovranno essere eseguite per ogni conferimento di partite di rifiuti ad eccezione di quelli che provengono continuamente da un ciclo tecnologico ben definito e conosciuto (singolo produttore), nel qual caso la verifica dovrà essere almeno semestrale.

Le modalità delle procedure di accettazione dei rifiuti devono essere quelle previste dalla d.g.r. n. VIII/010222 del 28.09.2009:

2.1.a) QUALIFICA DEI FORNITORI

L'impianto di trattamento provvede alla stesura di idonea procedura per la raccolta delle informazioni al fine della qualifica dei propri fornitori. Tale procedura deve contenere le indicazioni per:

- l'identificazione del fornitore (sia esso produttore, intermediario o commerciante);
- l'acquisizione documentale che attesti lo stato autorizzativo del fornitore se previsto dalla norma;
- la descrizione delle tipologie di rifiuto oggetto di possibile fornitura con relativi codici CER;
- le modalità di raccolta delle informazioni relative ai ritrovamenti di materiali non conformi così come indicati nel "Registro degli Eventi" e le azioni conseguenti.

Nel caso di provenienza estera, il trasporto di rifiuti di rottame metallico, in relazione alle loro caratteristiche di non pericolosità, avviene in lista verde e risulta soggetto agli obblighi generali di informazione imposti dall'art. 18 del Regolamento CE 1013/2006 e s.m.i.

Pertanto, tali rifiuti dovranno essere sempre accompagnati dal documento riportato in allegato VII al Regolamento stesso, opportunamente compilato e firmato da colui che organizza la spedizione e, alla fine, controfirmato dal ricevitore del rifiuto.





Al punto 12 del documento citato, il compilatore deve, tra l'altro, certificare di aver assunto gli obblighi contrattuali scritti con il destinatario.

I conferimenti di rifiuti rottami agli impianti di trattamento da parte di un fornitore devono avvenire soltanto in seguito alla avvenuta qualifica del fornitore.

2.1.b) MODALITA' DI ACCETTAZIONE E GESTIONE

• *raccolta e trasporto*

Nel caso l'impianto di trattamento sia anche il soggetto autorizzato alla raccolta ed al trasporto il controllo del rifiuto viene effettuato preliminarmente presso il produttore/detentore.

Tale controllo deve verificare visivamente che il materiale sia "libero da" eventuale presenza di sostanze e/o materiali indesiderati non trattabili all'impianto e corrispondente al codice CER attribuito dal produttore.

Laddove il produttore abbia già predisposto il carico per il trasporto (es. rifiuto in containers o big bags) tale controllo dovrà verificare visivamente la parte visibile del mezzo.

Presso il produttore/detentore il soggetto autorizzato al trasporto verifica che il formulario di trasporto sia compilato come da normativa vigente e contenga tutte le informazioni previste dall'art. 193 del d.lgs.152/06 e s.m.i.

I mezzi in ingresso all'impianto di trattamento adibiti al trasporto dei rottami devono essere gestiti secondo la seguente procedura per ciascun mezzo:

• *controllo radiometrico*

Il controllo radiometrico viene effettuato sui carichi in ingresso in accordo a quanto previsto dal D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 230 e s.m.i. facendo riferimento ai contenuti tecnici già previsti nell'ordinanza del Presidente della Regione Lombardia n. 57671 del 20 giugno 1997 e relativi allegati.

• *controllo visivo all'ingresso del mezzo*

Tale procedura si identifica come il primo livello di controllo e verifica visiva del rottame.

Ha la finalità di individuare la conformità del carico alle specifiche del codice CER. Tale prima verifica del tipo "passa - non passa" viene esercitata direttamente sul carico in ingresso, esclusivamente sulla superficie visibile del carico tal quale, prima delle operazioni di scarico.

Il criterio è quello di constatare una sostanziale corrispondenza del rifiuto caricato alle caratteristiche del codice CER attribuito dal produttore, ed in particolare verificare che tale materiale sia "libero da" sostanze e/o materiali indesiderati non trattabili dall'impianto.

Tale controllo deve verificare visivamente nell'ambito del protocollo di accettazione e gestione che il materiale sia "libero da" eventuale presenza di sostanze e/o materiali indesiderati tecnicamente non trattabili dall'impianto.

In caso di rinvenimento di tali materiali sulla parte visibile del carico, fatte salve eventuali inclusioni che si possono valutare come non intenzionali e inevitabili, il carico dovrà essere respinto e sul formulario dovrà essere barrata la voce "carico respinto". L'evento dovrà essere registrato sul "Registro degli eventi".

Nel caso in cui il carico superi il controllo visivo, esso può essere accettato dall'impianto ed avviato alle successive operazioni di gestione e controllo.

• *controllo visivo del carico*

Superati il controllo radiometrico ed il controllo visivo all'ingresso, il carico di rottame viene scaricato presso le aree individuate allo scopo in sede di autorizzazione. Durante le operazioni di scarico, il personale dell'impianto opportunamente formato verifica che il rifiuto sia "libero da" sostanze e/o materiali indesiderati tecnicamente non trattabili dall'impianto.

Il controllo allo scarico si identifica come il secondo livello di verifica visiva del rottame. Rappresenta il secondo momento in cui l'impianto è in grado di esercitare un controllo preventivo sul rottame. Tale momento si differenzia dal primo per il fatto che il rottame viene scaricato e quindi sostanze o materiali che erano all'interno del carico possono durante tale operazione affiorare dal cumulo di scarico ed essere più facilmente individuati e riconosciuti. In sostanza una ripetizione dell'attività del controllo all'ingresso che consente di migliorare l'efficienza del controllo visivo.





Circa le modalità di tale controllo, è evidente che si dovrà tenere conto delle diverse situazioni operative quali le modalità di scarico (mediante ribaltamento, a mezzo ragno o magnete, ecc.) nonché della tipologia e provenienza del rifiuto.

La separazione dei materiali tecnicamente non trattabili dall'impianto dovrà essere effettuata nel caso in cui gli elementi indesiderati siano evidenziati in forma palese e separata e nel rispetto delle norme di sicurezza.

Le fasi di controllo visivo all'ingresso ed allo scarico costituiscono un filtro importante per la verifica del rifiuto in ingresso all'impianto.

Tali fasi non possono per altro garantire sempre e comunque che il rottame sia totalmente esente da materiali estranei, seppur in quantità giudicabili irrilevanti. Né del resto è ipotizzabile introdurre ulteriori controlli preventivi di natura analitica per le ben note difficoltà operative che rendono di fatto impraticabile tale attività.

In caso di verifica della non conformità delle caratteristiche del rifiuto (codice CER), si provvede a ricaricare il mezzo ed a respingere l'intero carico al produttore/detentore segnando sul formulario di trasporto del carico ricevuto che lo stesso è stato respinto (questa possibilità è percorribile qualora il mezzo di trasporto che ha effettuato la consegna del carico sia ancora presente nell'impianto di trattamento e le caratteristiche del materiale scaricato non siano tali da comportare con il trasporto un pericolo grave di incidente (esempio: munizioni inesplose, sorgenti radioattive, ecc.). Non è possibile respingere la sola frazione non conforme.

Qualora non sia possibile respingere il carico, il rifiuto dovrà essere gestito conformemente alla normativa vigente.

2.1.c) FINALITA' DEL TRATTAMENTO

Le attività dell'impianto sono finalizzate ad ottenere MpS/rifiuti con caratteristiche tali da essere direttamente fusi negli impianti metallurgici e siderurgici, in quanto "liberi da" eventuale presenza di sostanze e/o materiali indesiderati in conformità ai "requisiti generali del rottame per essere avviato a fusione", di cui all'appendice A alla dgr n. VIII/010222 del 28.09.2009 e quindi idonei per il recupero nei forni fusori, attraverso le operazioni di trattamento che in, forma esemplificativa e non esaustiva, possono essere:

- apertura e verifica in sicurezza di eventuali corpi cavi chiusi (con esclusione recipienti che possono contenere gas che si disperderebbero in atmosfera quali ad esempio bombole od estintori);
- semplice rimozione di materiali o corpi estranei che si presentano in forma palese e separata;
- svuotamento di corpi contenenti lubrificanti;
- selezione, pressatura, cernita, frantumazione, cesoiatura, vagliatura, centrifugazione, lavaggio ecc.

2.1.d) REGISTRAZIONE DEGLI EVENTI

L'impianto deve registrare i casi relativi ai carichi respinti durante le fasi di controllo visivo all'ingresso e controllo visivo allo scarico. La registrazione degli eventi permette infatti di adottare azioni correttive nei confronti del fornitore/produttore e consente all'ente di controllo di monitorare la filiera e di intervenire sulla stessa.

In particolare, deve essere tenuta, una registrazione che contenga i seguenti dati minimi: data accertamento, identificativo del fornitore e del carico e motivazione della non conformità.

La registrazione dell'evento deve essere effettuata nel più breve tempo possibile.

I dati predetti dovranno essere tenuti a disposizione dell'autorità (enti di controllo) per 5 anni dalla data dell'accertamento.

Nota 1 - Da notare che il termine di "libero da" si differenzia dal termine "assenza di" in quanto non è inteso come preclusivo della possibile presenza non intenzionale e inevitabile di sostanze e/o materiali estranei derivante dal ciclo di vita del rifiuto.

In particolare si intende per:

- *non intenzionale: è evidente che non è mai ammessa la possibilità di aggiungere, al rottame ferroso e non ferroso, altri rifiuti che in tale modo verrebbero smaltiti non correttamente, ed in quanto gli stessi si devono presentare come normalmente decadenti dal ciclo produttivo.*
- *inevitabile: la presenza di materiali che in ragione dei processi di produzione del rifiuto possono risultare normalmente adesi o dispersi nel rottame ferroso e non ferroso.*





- 2.1. le operazioni di messa in riserva e/o deposito preliminare devono essere effettuate in conformità a quanto previsto dal d.d.g. 7 gennaio 1998 n. 36:
- a) le aree utilizzate per lo stoccaggio dei rifiuti devono essere adeguatamente contrassegnate al fine di rendere nota la natura dei rifiuti, dovranno inoltre essere apposte tabelle che riportino le norme di comportamento del personale addetto alle operazioni di stoccaggio;
 - b) le aree interessate dalla movimentazione, dallo stoccaggio e dalle soste operative dei mezzi che intervengono a qualsiasi titolo sul rifiuto, devono essere pavimentate e realizzate in modo tale da garantire la salvaguardia delle acque di falda e da facilitare la ripresa di possibili sversamenti;
 - c) la gestione dei rifiuti deve essere effettuata da personale edotto del rischio rappresentato dalla movimentazione dei rifiuti e dotato di idonee protezioni atte ad evitarne il contatto diretto o l'inalazione;
 - d) lo stoccaggio deve essere realizzato mantenendo la separazione dei rifiuti per codice CER evitando la miscelazione di diverse categorie;
 - e) le aree di stoccaggio ed i contenitori dei rifiuti devono essere opportunamente contrassegnati con etichette o targhe riportanti la sigla di identificazione che deve essere utilizzata per la compilazione dei registri di carico e scarico;
- 2.2. qualora il carico di rifiuti sia respinto, il gestore dell'impianto deve comunicarlo alla Provincia entro e non oltre 24 ore, allegando alla comunicazione anche fotocopia del formulario di identificazione;
- 2.3. tutti i rifiuti sottoposti alle operazioni di messa in riserva devono essere avviati al recupero entro sei mesi dalla presa in carico sul registro di carico e scarico;
- 2.4. lo stoccaggio dei rifiuti in attesa di smaltimento dovrà essere effettuato per un periodo inferiore ad un anno;
- 2.5. lo stoccaggio dei rifiuti deve avvenire all'interno delle aree indicate nella planimetria allegata e parte integrante del presente provvedimento, e secondo le modalità descritte al precedente punto 1.7;
- 2.6. i codici CER dei rifiuti decadenti dalle operazioni di recupero devono essere individuati nella famiglia di appartenenza dei codici CER 19. xx.xx ;
- 2.7. i rifiuti polverulenti dovranno essere stoccati in big bags e/o contenitori-containers chiusi;
- 2.8. i mezzi impiegati nella movimentazione dei rifiuti devono essere provvisti di idonei sistemi che ne impediscano la dispersione;
- 2.9. la gestione dell'impianto e la manipolazione dei rifiuti devono rispettare le norme vigenti in materia di tutela della salute dell'uomo e dell'ambiente, nonché di sicurezza sul lavoro e di prevenzione incendi, osservando le seguenti modalità:
- deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività dei singolo e degli addetti;
 - deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico - sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo nonché ogni inconveniente derivante da rumori od odori;
 - devono essere salvaguardate la flora, la fauna e deve essere evitato ogni degrado ambientale e del paesaggio;
- 2.10. la ditta dovrà tenere in impianto ed a disposizione degli organi di controllo le specifiche UNI-CECA-CAEF - AISI, EURO alle quali fa riferimento ai fini della classificazione del rottame come MpS;
- 2.11. entro il 31.10.2010, la ditta dovrà realizzare la piantumazione con filare di piante ad alto fusto, di specie da concordare con l'Ufficio Tecnico Comunale, poste ad una distanza di 2-3 mt, in prossimità del reliquato stradale di proprietà comunale sulla via Larga a lato del pozzo IVAR, lungo il tratto privo di vegetazione avente una lunghezza di 25 mt lineari;
- 2.12. entro il 31.10.2010, dovranno essere messe a dimora piante ed arbusti, con specie da concordare con l'Ufficio Tecnico Comunale, sull'area di proprietà della ditta ed asservita ad uso pubblico che affaccia sulla via Repubblica;
- 2.13. prima dell'inizio dell'attività di gestione rifiuti dovrà essere realizzato il sopralzo dell'attuale pannello fonoassorbente posato su due lati del mappo 2541 fino ad un'altezza di 4,00 mt, previo



consenso dei confinati, con prolungamento del pannello per un tratto di circa 10 mt verso via Repubblica;

2.14. tutti i pozzetti di campionamento dovranno garantire una detenzione idraulica pari o superiore a 125 lt;

Piani

- Piano di ripristino e recupero ambientale

Deve essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva delle attività e il sito stesso deve essere ripristinato ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale;

Prima della fase di chiusura dell'impianto il titolare deve, non oltre i 6 mesi precedenti la cessazione definitiva dell'attività, presentare all'Autorità Competente, all'ARPA competente per territorio ed ai Comuni interessati un piano di dismissione del sito, che contenga le fasi e i tempi di attuazione.

Il piano dovrà:

- identificare ed illustrare i potenziali impatti associati all'attività di chiusura;
- programmare e tempificare le attività di chiusura dell'impianto comprendendo lo smantellamento delle parti impiantistiche, del recupero di materiali o sostanze stoccate ancora eventualmente presenti e delle parti infrastrutturali dell'insediamento;
- identificare eventuali parti dell'impianto che rimarranno in situ dopo la chiusura/smantellamento motivandone la loro presenza e l'eventuale durata successiva, nonché le procedure da adottare per la gestione delle parti rimaste;
- verificare ed indicare la conformità alle norme vigenti all'atto di predisposizione del piano di dismissione/smantellamento dell'impianto;
- indicare gli interventi in caso si presentino condizioni di emergenza durante la fase di smantellamento.

Il ripristino finale ed il recupero ambientale dell'area ove insiste l'impianto devono essere effettuati secondo quanto previsto dal progetto approvato in accordo con le previsioni contenute nello strumento urbanistico vigente.

Il titolare della presente autorizzazione dovrà, ai suddetti fini, eseguire idonea investigazione delle matrici ambientali tesa a verificare il rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente in materia di siti inquinati e comunque di tutela dell'ambiente.

All'Autorità competente per il controllo (Provincia) è demandata la verifica dell'avvenuto ripristino ambientale al fine del successivo svincolo della garanzia finanziaria.

- Piano di emergenza.

Prima della messa in esercizio dell'impianto, il soggetto autorizzato deve altresì provvedere alla eventuale revisione del piano di emergenza e fissare gli adempimenti connessi agli eventuali obblighi derivanti dalle disposizioni di competenza dei Vigili del Fuoco e di altri organismi.





OGGETTO: D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i., L.R. 12 Dicembre 2003 n. 26 e s.m.i., R.R. 24 marzo 2006 n. 3, R.R. 24 marzo 2006 n. 4.

Disposizioni e prescrizioni relative allo scarico in pubblica fognatura delle acque di prima pioggia provenienti dalla ditta Val Ferro Srl ubicata in Via Repubblica n. 44, in Comune di Prevalle

Vista la nota pervenuta in data 28/04/2010 al P.G. n° 1805/10, con la quale il Sig. Sanca Gian Franco in qualità di legale rappresentante della ditta Val Ferro Srl C.F. 01902930179, P.IVA 01509130983, con sede legale in Via Repubblica n. 44 nel Comune di Prevalle e insediamento produttivo in Via Repubblica n. 44, nel Comune di Prevalle ha presentato domanda per il rilascio dell'autorizzazione allo scarico di acque di prima pioggia nella pubblica fognatura;

Richiamato l'art. 107, c. 1, D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., in base al quale gli scarichi di acque reflue industriali e delle acque di prima pioggia che recapitano in reti fognarie sono sottoposti alle norme tecniche, alle prescrizioni regolamentari ed ai valori limite adottati dall'Autorità d'Ambito competente in base alle caratteristiche dell'impianto ed in modo che sia assicurata la tutela del corpo idrico recettore, nonché il rispetto della disciplina degli scarichi di acque reflue urbane ai sensi dell'art. 101, cc. 1 e 2, D.lgs. 152/2006 e s.m.i.;

Rilevato che:

- La ditta opera nel seguente settore: commercio materiali ferrosi e non;
- nell'insediamento si svolge la seguente attività dal quale si origina lo scarico oggetto della presente autorizzazione: gestione rifiuti;
- gli scarichi oggetto della domanda di autorizzazione sono i seguenti:

N.	Tipologia di acque reflue scaricate	Coord. GB		Volume (m ³ /anno)	Classe/i di volume	Classe/i di attività	Frequenza dello scarico	Ubicazione punto di allaccio
		X	Y					
S1	- Acque di prima pioggia - Acque reflue domestiche	1611225	5045990	nd (Prima pioggia)	- (Prima pioggia)	5 (Prima pioggia)	Occasionale (Prima pioggia)	Via Repubblica

- con riferimento a quanto disciplinato all'art. 3 - comma 3 del Regolamento Regionale n. 4/2006 e alla D.G.R. n. VIII/2772 del 21/06/2006,

- la ditta ha dichiarato che sussiste il rischio di contaminazione delle acque di seconda pioggia
- la ditta ha dichiarato che il progetto di raccolta e trattamento delle acque meteoriche di dilavamento ha espressamente previsto il trattamento, mediante il posizionamento a monte del pozzo perdente, di un desolatore, che verrà posizionato prima dell'avvio dell'attività in procedura ordinaria. (...) si provvederà a monitorare, nei modi e nelle tempistiche imposte dagli enti in sede di conferenza di servizi, periodicamente la qualità delle acque di scarico.



Considerato che le acque dello scarico n. **SI** sono definite "acque di prima pioggia", ai sensi dall'art. 2, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., ammesse in pubblica fognatura nel rispetto dei valori di emissione previsti nel presente atto autorizzativo e delle prescrizioni in esso riportate;

Dato atto che la presente autorizzazione non comprende le eventuali acque reflue domestiche/assimilate alle domestiche decadenti dal medesimo insediamento recapitate in pubblica fognatura mediante uno o più punti di scarico differenti rispetto allo scarico **SI** sopra indicato, ammesse ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 152/2006;

Acquisito il parere del Gestore del Servizio di Fognatura e Depurazione, A2A SpA, ai sensi dell'art. 48, c. 2, lett. i), L.R. 26/2003 e s.m.i., pervenuto in data 07/05/2010 al PG n° 1954/10;

Dato atto che la pubblica fognatura che riceve gli scarichi oggetto della presente autorizzazione recapita, al depuratore di Prevalle (trattamento primario);

Rilevata la conclusione positiva dell'istruttoria effettuata dal competente Ufficio dell'Autorità d'Ambito, come riportato nella Relazione di Compiuta Istruttoria (in atti);

Visti:

- il D.Lgs. 152/06 e s.m.i. "Norme in materia ambientale";
- la L.R. 12 dicembre 2003 n. 26 e s.m.i. "Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche";
- il Regolamento Regionale 24.03.2006 n. 3 "Disciplina e regime autorizzatorio degli scarichi di acque reflue domestiche e di reti fognarie, in attuazione dell'art. 52, comma 1, lettera a) della legge regionale 13 dicembre 2003, n. 26";
- il Regolamento Regionale 24.03.2006 n. 4 "Disciplina dello smaltimento delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne, in attuazione all'articolo 52, comma 1, lettera a) della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26";
- la Delibera del Consiglio di Amministrazione del Consorzio Autorità d'Ambito provincia di Brescia n. 15 del 11/07/2008, "Tariffa del servizio di fognatura e depurazione per gli scarichi industriali";
- il Regolamento per la disciplina del Servizio idrico Integrato nell'Ambito Territoriale Ottimale della provincia di Brescia (di seguito Regolamento del S.I.I.), approvato con Deliberazione dell'Assemblea Consortile n. 2 del 08/05/2009;

Richiamato l'articolo 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 "Testo Unico degli Enti Locali";

SI DISPONE

1. che lo scarico nella fognatura comunale di via Repubblica delle acque di prima pioggia provenienti dalla ditta Val ferro Srl, ubicata in via Repubblica n. 44 - Prevalle, i cui dati sono riassumibili nella tabella seguente:

N.	Tipologia di acque reflue scaricate	Coord. GB		Volume (m ³ /anno)	Classe/i di volume	Classe/i di attività	Frequenza dello scarico	Ubicazione punto di allaccio
		X	Y					
SI	- Acque di prima pioggia - Acque reflue domestiche	16112255045990		nd (Prima pioggia)	- (Prima pioggia)	5 (Prima pioggia)	Occasionale (Prima pioggia)	Via Repubblica

- dovrà rispettare, a monte della confluenza con i reflui domestici, i valori limite di emissione contenuti nella tabella 3 dell'Allegato 5 - Parte III del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., colonna Scarico in acque superficiali;
2. Ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs. 152/2006 non dovranno essere presenti nello scarico le sostanze di cui alle tabelle 3/a e 5 dell'Allegato 5 - Parte III del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. in quantità o concentrazioni superiori ai limiti di rilevabilità consentiti dalle metodiche di rilevamento in essere alla data di entrata in vigore della Parte III del D.Lgs. 152/2006, o, successivamente, superiori ai limiti di rilevabilità consentiti dagli aggiornamenti a tali metodiche messi a punto ai sensi del punto 4 dell'Allegato 5 alla Parte III del decreto medesimo;
 3. l'osservanza delle prescrizioni e disposizioni seguenti:





- a) immediatamente all'esterno dell'insediamento ed al confine con la proprietà pubblica o eventualmente anche internamente alla proprietà, purché in posizione sempre accessibile dall'esterno, dovranno essere realizzati:
- un pozzetto di ispezione tipo "Firenze" sul terminale di scarico dell'insediamento;
 - un pozzetto di campionamento ed un misuratore di portata sul terminale delle acque di prima pioggia, a monte della loro confluenza con le reflue acque domestiche;
- b) devono essere mantenute in efficienza le fosse settiche, tipo imhoff, installate sulla rete interna per la raccolta e lo scarico delle acque reflue domestiche (servizi igienici)
- c) deve essere realizzato un pozzetto di campionamento sul terminale delle acque di seconda pioggia a monte del disoleatore, per la verifica dell'assenza di contaminazione di tali acque.
- d) qualora dal monitoraggio delle acque di seconda pioggia (a monte del disoleatore) si evidenziasse la contaminazione delle stesse, queste dovranno essere assoggettate alle disposizioni di cui al R.R. 4/2006, analogamente alle acque di prima pioggia, per quanto concerne il trattamento, l'autorizzazione e l'individuazione del recapito finale;
- e) lo scarico delle acque meteoriche di prima pioggia in rete fognaria deve avvenire ad evento meteorico terminato, entro le 96 ore successive, e con una portata massima di 1 l/s ogni ettaro di superficie scolante. Il convogliamento delle acque meteoriche di prima pioggia verso la vasca di accumulo dovrà garantire l'uniformità della raccolta su tutta la superficie scolante;
- f) dovranno essere eseguiti, con oneri a carico della ditta, controlli periodici (almeno annuali) su un campione medio rappresentativo dello scarico a monte della confluenza con i reflui domestici, contenenti i seguenti parametri obbligatori: COD, BOD₅, Solidi Sospesi Totali, pH, Azoto nitroso, Azoto nitrico,, Azoto ammoniacale, Fosforo totale, Tensioattivi totali, anionici e non ionici, idrocarburi totali, a cui andranno aggiunti i parametri significativi delle caratteristiche qualitative dello scarico, per la verifica di quanto prescritto al *punto 1* del presente atto; le analisi dovranno essere effettuate da laboratorio abilitato ed i relativi certificati dovranno essere trasmessi al Gestore dei servizi di fognatura e depurazione, entro 30 giorni dalla data del certificato; i certificati analitici dovranno essere conservati presso l'insediamento e messi a disposizione delle Autorità deputate al controllo, qualora Esse lo richiedessero;
- g) deve essere mantenuto continuamente in funzione il misuratore di portata per la quantificazione delle acque meteoriche di prima pioggia scaricate in rete fognaria; in caso di malfunzionamento o disservizio del misuratore ne dovrà essere data immediata comunicazione al Gestore al quale dovrà essere altresì comunicata la data di rimessa in funzione;
- h) lo scarico delle acque di prima pioggia in pubblica fognatura, sia dal punto di vista qualitativo sia quantitativo, è attuato in via precaria e può esserne disposta l'interruzione in caso di guasti e/o attività di manutenzione sull'impianto di depurazione di acque reflue urbane e/o sul corpo idrico ricettore;
- i) la manutenzione dell'impianto di trattamento delle acque di prima pioggia dovrà essere effettuata con regolarità e dovrà essere tenuto un apposito registro, riportante le attività di conduzione e manutenzione, che dovrà essere messo a disposizione delle Autorità di controllo;
- j) il Titolare dello scarico dovrà segnalare al Gestore ed all'A.A.T.O. ogni interruzione dell'attività dell'impianto di trattamento delle acque di prima pioggia in caso di guasto ovvero manutenzione, nonché l'eventuale superamento dei limiti allo scarico;
- k) qualora l'allaccio su suolo pubblico non sia ancora stato effettuato da parte del Gestore, le opere interne di collegamento alla rete fognaria comunale dovranno essere realizzate solo a seguito dell'esecuzione di tale allaccio;
- l) entro il 28 febbraio di ogni anno dovrà essere trasmesso al Gestore del Servizio di Fognatura e Depurazione e all'AATO il "Modulo di denuncia annuale delle acque scaricate ai fini della determinazione della tariffa per gli scarichi industriali in p.f.", di cui all'Allegato 6 del *Regolamento del S.I.I.*;
- m) dovrà essere inviata all'A.A.T.O., entro 3 (tre) mesi dalla data di rilascio della presente autorizzazione, la dichiarazione relativa all'utilizzo e presenza/assenza allo scarico di "sostanze pericolose diverse" di cui al DM 18/9/2002;
- n) qualora l'insediamento o parte di esso ricadesse all'interno della fascia di rispetto di captazioni di acque sotterranee (pozzi e sorgenti) destinate al consumo umano, dovranno essere rispettate le disposizioni di cui all'art. 94 del D.Lgs. 152/2006, nonché alla D.G.R. n. VII/12693 del 10/04/2003;





- o) si dovrà ottemperare a tutte le prescrizioni previste nel *Regolamento del S.I.I.* (disponibile sul sito internet dell'A.A.T.O.);
- p) si dovrà ottemperare altresì a tutte le prescrizioni integrative, anche in senso più restrittivo, che si rendessero necessarie per garantire il rispetto degli obiettivi di qualità, sulla base degli indirizzi e dei provvedimenti attuativi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., impartiti dalla Regione Lombardia nonché di altri provvedimenti emanati da altre amministrazioni competenti;
4. di subordinare l'attivazione dello scarico al rilascio del benestare di immissione da parte del Gestore, che verrà richiesto dal Titolare dello scarico stesso mediante apposito modulo di cui all'Allegato 6 del "*Regolamento del S.I.I.*". Tale richiesta dovrà essere presentata solo a seguito della realizzazione delle opere di cui al punto 3 lettere a) e c), ed almeno 30 giorni prima dell'attivazione dello scarico stesso;
 5. di demandare ad A.R.P.A. la vigilanza ed il controllo del rispetto delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento autorizzativo;
 6. di dare atto che ai sensi dell'art. 130 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. in caso di inosservanza delle prescrizioni contenute nel presente atto e in caso di violazione delle disposizioni legislative e dei regolamenti vigenti si procede, secondo la gravità dell'infrazione, previa diffida:
 - alla sospensione dell'autorizzazione;
 - alla revoca dell'autorizzazione;
 7. di dare atto che i fanghi provenienti dall'impianto di trattamento delle acque di prima pioggia dovranno essere asportati periodicamente e smaltiti in conformità alle normative vigenti;
 8. di dare atto che ai sensi dell'art. 124, comma 12, D.Lgs. 152/06 e s.m.i., qualora l'attività svolta nell'insediamento sia trasferita in altro luogo ovvero soggetta a diversa destinazione, ad ampliamento o a ristrutturazione ovvero altra modifica da cui derivi uno scarico avente caratteristiche qualitativamente o quantitativamente diverse da quelle dello scarico preesistente ai sensi del *Regolamento del S.I.I.*, dovrà essere richiesta una modifica alla presente autorizzazione;
 9. di dare atto che dovrà essere comunicato all'A.A.T.O. qualsiasi cambiamento relativo al legale rappresentante od alla ragione sociale della ditta, nonché l'eventuale trasferimento dell'attività ad altra ditta;
 10. di dare atto che, qualora lo scarico fosse disattivato prima della scadenza della presente autorizzazione, dovrà esserne data comunicazione all'A.A.T.O. ed al Gestore A2A S.p.A.;
 11. di dare atto che ai sensi dell'art. 129 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. il titolare dello scarico è tenuto a fornire all'autorità di controllo le informazioni richieste e consentire l'accesso al luogo dal quale origina lo scarico;
 12. di dare atto che ai sensi dell'articolo 1.11.2 del *Regolamento del S.I.I.* il titolare dello scarico deve consentire al personale del Gestore l'accesso alle reti ed agli impianti interni, per eventuali verifiche e controlli;
 13. di dare atto che i volumi di acque reflue industriali e di prima pioggia scaricati sono soggetti a fatturazione secondo le disposizioni di cui alla Delibera del C.d.A. dell'AATO n. 15 del 11/07/2008 pubblicata sul sito dell'A.A.T.O.;
 14. di dare atto che sono fatte salve tutte le eventuali autorizzazioni o gli altri atti di assenso comunque denominati, il cui obbligo di acquisizione è in capo al titolare dello scarico.



SCHEDA DATI TECNICI DEGLI SCARICHI

D.G.R. 8 luglio 2005 – n. 7/293 – allegato 5



Dati generali ditta ed insediamento	
Ragione sociale	Val Ferro Srl
Partita I.V.A. / Codice Fiscale	01509130983
Sede legale	Prevalle, Via Repubblica n. 41
Indirizzo attività industriale	Prevalle, Via Repubblica n. 41
Codice ISTAT attività	
Numero addetti	
Codice ISTAT Comune	17155
Provincia	Brescia
Codice A.T.O.	02

Scarico n. S1:

Dati generali scarico	
Codice scarico	017155 M 000272 G
Tipologia reflui	Prima pioggia + domestiche
Provenienza reflui	Prima pioggia + domestiche
Limiti allo scarico	Tab. 3, all. 5, Parte III, D.Lgs. 152/2006 – Colonna Scarico in acque superficiali
Coordinata X <small>Gauss Boaga</small>	1611225
Coordinata Y <small>Gauss Boaga</small>	5045990
Tipologia di scarico	<i>M – scarico finale impianto di depurazione industriale</i>
Fognatura codice	22262
Rilascio o rinnovo	
Data prima autorizzazione	
Data scadenza autorizzazione	

Dati tecnici scarico	
Modalità di scarico	<i>Occasionale (prima pioggia)</i>
Sistema di depurazione adottato	<i>Chimico</i>
Misuratore portata prima pioggia	<i>Si (prescrizione autorizzativa)</i>
Misuratore portata scarico refluo industriale	
Portata media giornaliera refluo industriale [mc/s]	
Volume annuo reflui industriali/prima pioggia [mc]	<i>Nd (prima pioggia)</i>
Portata massima scaricata refluo industriale [mc/s]	
Volume medio singolo evento prima pioggia [mc]	
Fonte di approvvigionamento	
Contatore fonte di approvvigionamento	
Sostanze pericolose <i>(Ai sensi dell' Art. 108 del D.Lgs. 152/06)</i>	<i>No</i>





Matrice	Frequenza monitoraggio	Note	Prescrizioni
Infanti	come da prescrizione 2.1 dell'allegato A al provvedimento sezione B - infanti
	Come da prescrizioni di cui alla sezione C - acque	Come da prescrizioni di cui alla sezione C - acque
Acque	prima proiezione	dovrà essere verificato il rispetto dei limiti per lo scarico in P.P. e la non rilevabilità delle sostanze di cui al punto 2.1 dell'allegato 5 alla parte III del D Lgs 152/06 e s.m.i., in particolare P, Ss, Hg, Cd, Zn, Pb, Se, Cu, As, Antimonio, Cr, Ba, Be, Boro, Uranio, Vanadio, Cobalto, Tallio, Tellurio, Argento, Fluoruri, ammoniacali, nitrati, idrocarburi tot., cianuri, IPA	nel caso si riscontrino la presenza di tali sostanze al di sopra dei limiti di rilevabilità strumentale, previsti dalle norme tecniche vigenti, la ditta dovrà installare idoneo impianto chimico fisico, preventivamente autorizzato
	seconda proiezione	ad inizio attività e successivamente ogni due	
Aria	ad inizio attività e successivamente ogni due anni	dovranno essere valutate le ricadute degli inquinanti Pb, Cd, Hg, Zn sugli elementi di vulnerabilità individuati all'intorno del sito
Rumore	Entro tre mesi dalla comunicazione di fine lavori collaudi delle misurazioni acustiche e successivamente ad ogni variazione del ciclo produttivo	Controlli secondo le normative esistenti	La ditta deve concordare con il Comune di Prevalle e l'ARPA di Brescia i recepiti sensibili verso i quali effettuare le misurazioni

